



**COMUNE DI SAN ROBERTO**  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N. 28 Reg. Delibere del 19/03/2019

N. prot. 1100 del 19.03.2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione per tirocinio formativo SPRAR.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore 11,30 presso la sede municipale del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

Nr. ord	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente Si - No
1	Vizzari Giuseppe Roberto	Sindaco - Presidente	SI
2	Sgarlato Carmelo	Assessore - Vicesindaco	NO
3	Penna Salvatore	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale Avv. Antonino Domenico Cama.

Presenti n. 2, Assenti n. 1.

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147bis D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando,

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo, è stato istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) ed è stato creato, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria;
- l'Amministrazione Comunale ha già ottenuto il finanziamento a gravare sul FNPSA per il triennio 2017/2019 per "interventi di accoglienza cat. DS/DM" e sta gestendo i relativi servizi attraverso l'ente attuatore denominato Associazione COOPISA;
- l'Associazione COOPISA, d'intesa con questa Amministrazione, intende promuovere, a favore dei beneficiari del progetto S.P.R.A.R. e dei titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria

presenti sul territorio, percorsi di integrazione, anche tramite tirocini formativi all'interno di enti/aziende, con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento lavorativo;

- è possibile effettuare tale attività anche presso i servizi di questo Comune;

- l'art. 18 della legge n. 196/97 prevede la possibilità di effettuare tirocini formativi al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- l'art. 18 comma 1 lettera c della medesima legge prevede lo svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

Visto l'allegato schema di convenzione tendente a disciplinare modalità, termini e condizioni per l'attuazione di tirocini formativi presso questo Comune per i beneficiari del progetto S.P.R.A.R. e per i titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria presenti sul territorio comunale;

Valutato che non sussistono costi a carico dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D. lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME espressa in forma palese;

#### DELIBERA

- di approvare la narrativa che precede, che si intende qui integralmente trascritta;

- di promuovere a favore dei beneficiari del progetto SPRAR e dei titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria presenti sul territorio, percorsi di integrazione, anche tramite tirocini formativi all'interno di questo Comune, con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento lavorativo;

- di approvare a tal fine lo schema di convenzione allegato al presente atto;

- di delegare il responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente alla sottoscrizione della convenzione ed all'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. stante l'urgenza di avviare le attività di tirocinio formativo.

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per tirocinio formativo SPRAR.

### PARERE SULLA PROPOSTA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, ed art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

San Roberto, li 19/03/2019

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Geom. Giovanni Arlotta



---

---

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 bis DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE 213 DEL 2012. PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:**

**PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile.

San Roberto, li 19/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Antonino Sapone



---

## CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO

TRA

L'Associazione **COOPISA**, d'ora in poi denominata «Soggetto Promotore», con sede legale in Via CASERMA n.7, 89124 Reggio Calabria - Codice fiscale n. 92083720802 rappresentata dal Presidente e Rappresentate legale, Dott. Luigi G. De Filippis, nato a Melito di Porto Salvo il 15/03/1977.

E

**Comune di San Roberto**, con sede legale in via Piazza Roma, 93, partita Iva n. 00711050807, d'ora in poi denominata «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Responsabile dell'ufficio tecnico, Geometra Giovanni Arlotta nato il 1/06/1971 a San Roberto CF. RTLGN71H011139J

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale.
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 155 29/04/2014 e n° 21 del 05/02/2015 disciplinano la materia dei tirocini formativi e di orientamento.

- l'Associazione COOPISA è ente attuatore del progetto S.P.R.A.R. del Comune di SAN ROBERTO (R.C.), per le annualità 2017-2019, finanziati dal FNPSA, come da graduatoria EX ARTICOLO 9, COMMA 1 LETTERA c) - Richiedenti e Titolari di protezione internazionale e LETTERA b) D.M. 30 Luglio 2013-Persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
- l'Associazione COOPISA intende promuovere a favore dei beneficiari del progetto S.P.R.A.R. e dei titolari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria presenti sul territorio, percorsi di integrazione, anche tramite tirocini formativi all'interno di enti/aziende, con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento e di inserimento lavorativo;
- Il Comune di San Roberto con delibera n. 33 del 6 aprile 2018 ha autorizzato lo svolgimento di tirocini lavorativi a favore dei Beneficiari del progetto Sprar di cui è ente locale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

1. Il soggetto ospitante **Comune di San Roberto** si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, i dati personali del tirocinante e del Soggetto Ospitante e inoltre gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
3. Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

### **Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore **Associazione Coopisa** si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite;
- garantire la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile durante il periodo di tirocinio. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte anche al di fuori dell'ente, ma rientranti nel progetto formativo.
- redigere la presente convenzione e progetto formativo in triplice originale in modo che ciascun Ente possa conservarli agli atti.

### **Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante **Comune di San Roberto** si impegna a:

- Inviare la Comunicazione Obbligatoria preventiva di inizio tirocinio (UNILAV);
- redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo;
- rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;

- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore; in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al Soggetto Promotore.
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi dell'interruzione del tirocinio; eventuali richieste di proroga verranno concordate entro i limiti di durata previsti dalla normativa vigente;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

#### **Articolo 4 - Destinatari.**

Il Soggetto Ospitante, anche su proposta del soggetto promotore, si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture per un tirocinio di formazione:

- stranieri titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria o, per richiesta di protezione internazionale, beneficiari del progetto S.P.R.A.R. di SAN ROBERTO, o che usufruiscano dei servizi messi a disposizione dal Progetto.

#### **Articolo 5 – Associazioni di Categoria**

Qualora il Soggetto Ospitante sia una Associazione di Categoria, essa rappresenta i suoi associati che sono esonerati dalla stipula di singole convenzioni per l'attivazione di stage o tirocinio formativo. Tutti i singoli Associati, autonomamente, presenteranno al soggetto promotore richiesta di attivazione di tirocini.

#### **Articolo 6 – Tutorato**

1. Il soggetto promotore designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo.
2. Il Soggetto Ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

## **Articolo 7 – Diritti e doveri del tirocinante**

1. Il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

## **Art. 8 – Garanzie assicurative**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - Presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; tale assicurazione è a carico del Soggetto Ospitante. Il Soggetto Promotore rimborserà l'importo del premio calcolato sul minimale retributivo fissato annualmente per le attività di tirocinio, rapportato alla durata del medesimo ed alla percentuale di rischio fissata dall'INAIL per l'azienda Ospitante a seguito della presentazione di apposita richiesta;
  - Presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; tale assicurazione è a carico del Soggetto Promotore.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al Soggetto Promotore.

## **Art. 9 – Comunicazioni**

1. Le parti concordano che il Soggetto Ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di inviare al Soggetto Promotore copia della Comunicazione di avvio, proroga o cessazione del tirocinio.

## **Art. 10 – Indennità**

L'indennità di partecipazione per i tirocinanti è a carico del Soggetto Promotore che la rimborserà al Soggetto Ospitante a completamento del tirocinio formativo o periodicamente previo invio della documentazione indicati ai successivi paragrafi.

L'erogazione è effettuata a condizione che il tirocinante abbia maturato per ciascun mese almeno il 70% delle ore/mese previste dal progetto formativo. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa e non avverrà alcuna erogazione da parte del Soggetto Promotore.

L'importo lordo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

di rimborso per la massima durata di tirocinio relativo al periodo di formazione svolto presso il soggetto ospitante, preferibilmente con cadenza mensile; al termine del periodo di formazione, andrà inoltre inviata la richiesta di rimborso del costo sostenuto per l'attivazione della copertura assicurativa INAIL.

#### **Art. 11 – Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2019.
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

#### **Art. 12 – Recesso**

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
  - comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante;
  - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
  - mancato rispetto da parte del Soggetto Ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
  - perdita, da parte del Soggetto Ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
  - perdita, da parte del Soggetto Promotore, dei requisiti richiamati in premessa.
2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

#### **Art. 13 – Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati ai Soggetti Pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a Soggetti Privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 7 D.lgs. 196 del 30/06/2003.

#### **Art. 14 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Reggio Calabria li,

**SOGGETTO PROMOTORE**  
**(Presidente dell'Ente Promotore)**

**SOGGETTO OSPITANTE**  
**(Titolare dell'Ente Ospitante)**

.....

.....

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE

dr. Giuseppe Roberto Vizzari

IL SEGRETARIO COMUNALE

avv. Antonino Domenico Cama

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 19.03.19, per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U. n. 267 del 18/8/2000, numero di registrazione: \_\_\_\_\_

San Roberto, li 19.03.2019

1/2019  
Il Responsabile  
Grazia MILANA

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data 19.03.19, per ivi rimanervi a tutto il quindicesimo giorno consecutivo e successivo, e che è divenuta esecutiva il giorno 19/03/2019, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

San Roberto, li 19.03.2019

Il Segretario Comunale  
avv. Antonino Domenico Cama

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Roberto, Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Avv. Antonino Domenico Cama

---